

## AUTOCERTIFICAZIONE FATCA E CRS DELLA CLIENTELA PERSONE GIURIDICHE

Informazioni da rilasciarsi a cura del Contraente/Beneficiario ai sensi delle normative FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard)

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarla circa alcuni obblighi in capo a Reale Mutua Assicurazioni e, più in generale, agli intermediari finanziari, a seguito dell'entrata in vigore delle normative FATCA (inserirne riferimento normativo)(Foreign Account Tax Compliance Act), in vigore dal 1° luglio 2014, e CRS (Common Reporting Standard), in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

Nell'ottica di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, nel contesto italiano e internazionale, sono state emanate manovre anti elusive, fra le quali il Foreign Account Tax Compliance – FATCA – e il Common Reporting Standard – CRS, che impongono lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali di diverse nazioni.

### FATCA

La normativa FATCA ha come obiettivo quello di monitorare gli investimenti di cittadini e/o residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti effettuati per il tramite di intermediari finanziari esteri. Il 10 gennaio 2014 il Governo italiano ha sottoscritto un Accordo con gli Stati Uniti per l'implementazione di FATCA che è stato recepito all'interno dell'ordinamento italiano mediante la legge n.95 del 18 Giugno 2015, con effetto retroattivo al 1° Luglio 2014. La citata legge introduce l'obbligo per le istituzioni finanziarie italiane di identificare, nell'ambito della propria clientela, i cittadini e/o residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti, e di segnalare all'Agenzia delle Entrate italiana, tutti quei soggetti che risultano essere cittadini statunitensi e/o residenti ai fini fiscali negli USA, mediante invio dei relativi dati personali quali nome, cognome, indirizzo e US TIN, nonché le informazioni concernenti i rapporti finanziari rilevanti intrattenuti con la suddetta istituzione finanziaria (es. saldo del conto a fine anno). L'Agenzia delle Entrate italiana trasmetterà a sua volta dette informazioni all'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service).

### CRS

In virtù di quanto stabilito da FATCA, la normativa CRS, elaborata dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), è un nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali con riferimento ai conti finanziari rilevanti, che ha l'obiettivo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono a l'estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

Tale normativa, a partire dal 1° Gennaio 2016, impone alle istituzioni finanziarie di acquisire presso la clientela le informazioni necessarie a determinare la residenza fiscale, andando a segnalare in seguito all'Agenzia delle Entrate quei soggetti che non risultino essere fiscalmente residenti sul territorio italiano, mediante invio dei relativi dati personali quali nome, cognome, indirizzo e codice fiscale estero, nonché le informazioni concernenti i rapporti finanziari rilevanti intrattenuti con la suddetta istituzione finanziaria. Tale normativa ha ampliato l'ambito di operatività della normativa FATCA, è stata recepita all'interno dell'ordinamento italiano attraverso la legge n.95 del 18 Giugno 2015 e il relativo Decreto MEF del 28/12/2015, recepita così nella legge FATCA. In forza di tali accordi e della sopracitata Legge, Reale Mutua Assicurazioni (di seguito, la "Compagnia") deve rispettare determinati obblighi di identificazione, classificazione e, laddove previsto, di segnalazione all'Agenzia delle Entrate della propria clientela.

**Le chiediamo, pertanto, di compilare la dichiarazione allegata alla presente informativa, attestando il/i proprio/i Paese/i di residenza fiscale, nonché le altre informazioni richieste.**

**Nel caso in cui il Contraente/Beneficiario persona giuridica si dichiari fiscalmente residente in uno Stato (o più) diverso dall'Italia e aderente all'accordo, la Compagnia sarà tenuta a segnalare all'autorità fiscale locale (Agenzia delle Entrate) le informazioni relative al Contraente/Beneficiario. L'Agenzia delle Entrate trasmetterà poi tali informazioni alle autorità fiscali estere competenti.**

**Le segnaliamo, altresì, che la Compagnia è tenuta ad effettuare controlli in ordine alle dichiarazioni fornite e, pertanto, in caso di rilevazione di potenziali indizi di residenza fiscale estera, la Compagnia sarà legittimata a chiedere documentazione integrativa al fine di accertare la Sua residenza fiscale.**

**Nel caso in cui non venisse fornita la documentazione entro i termini richiesti, il Contraente/Beneficiario verrà considerato residente ai fini fiscali anche nel Paese di Residenza fiscale desunto dagli indizi e pertanto, sarà segnalato, in virtù dei predetti accordi, alla competente autorità fiscale.**

\* campi obbligatori

**SEZIONE I - Informazioni relative all'entità**

Denominazione Sociale*	-----	Polizza n.*	-----
Partita IVA/Codice Fiscale*	-----	Mandato n.*	-----
Stato / Luogo di Costituzione*	-----		
Sede Legale*	-----	-----	-----
	(Indirizzo: Via/Numero civico/Città/CAP/Provincia)		(Stato)
Sede Amministrativa (Se diversa da Sede Legale)	-----	-----	-----
	(Indirizzo: Via/Numero civico/Città/CAP/Provincia)		(Stato)
Sede Operativa	-----	-----	-----
	(Indirizzo: Via/Numero civico/Città/CAP/Provincia)		(Stato)
Indirizzo di corrispondenza	-----	-----	-----
	(Indirizzo: Via/Numero civico/Città/CAP/Provincia)		(Stato)

**Sezione II - Dichiarazione di residenza fiscale dell'entità**

a) L'entità Contraente/Beneficiario Persona Giuridica dichiara di essere fiscalmente residente in\*:  
(Indicare lo stato e il codice fiscale/TIN o equivalente)

-----	-----	<input type="checkbox"/>
(Stato)	(Codice fiscale/TIN o equivalente)	Codice fiscale/TIN o equivalente non fornito perché non rilasciato dalla Giurisdizione

b) L'entità Contraente/Beneficiario Persona Giuridica dichiara di avere le seguenti Residenze fiscali aggiuntive:

Residenza fiscale 2	-----	-----	<input type="checkbox"/>
	(Stato)	(Codice fiscale/TIN o equivalente)	Codice fiscale/TIN o equivalente non fornito perché non rilasciato dalla Giurisdizione

Residenza fiscale 3	-----	-----	<input type="checkbox"/>
	(Stato)	(Codice fiscale/TIN o equivalente)	Codice fiscale/TIN o equivalente non fornito perché non rilasciato dalla Giurisdizione

c) Nel caso in cui l'entità Contraente/Beneficiario Persona Giuridica abbia dichiarato di essere fiscalmente residente negli Stati Uniti nei precedenti punti a) e b), conferma di appartenere ad una delle seguenti categorie:

- Specified U.S. Person<sup>1</sup>
- Non Specified U.S. Person<sup>2</sup>

**Sezione III - Tipologia di entità**

Rispondere alle domande sottostanti (barrare la casella corrispondente alla tipologia di entità, fornendo, se necessario, il codice GIIN dell'entità)

**1)\* L'entità Contraente/Beneficiario dichiara di essere un'entità NON Finanziaria:**

- a)  di essere una entità non finanziaria ATTIVA<sup>3</sup>  
(A titolo esemplificativo rientrano in questa categoria: Produttori di beni o Fornitori di servizi, Società quotate o controllate da Società quotate, Società pubbliche, ONLUS, Società che svolgono attività con finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, educative, sportive, associative, Condomini - fermo restando le indicazioni relative al reddito presenti alla Nota 3)

In questo caso rispondere alla domanda sottostante per determinare la classificazione ai fini CRS

- a1) Ai fini CRS l'entità è non finanziaria non oggetto di comunicazione   
(Tra quelle comprese nella definizione di Non Reportable Person<sup>4</sup> ai fini CRS)
- b)  di essere una entità non finanziaria PASSIVA<sup>5</sup>  
(In caso affermativo, completare la sezione IV, relativa alle persone che esercitano il controllo sull'entità - TITOLARE/IEFFETTIVO/I)

**2)\* L'entità Contraente/Beneficiaria dichiara di essere una Istituzione Finanziaria<sup>9</sup>:**

(In tale caso barrare la casella corrispondente alla tipologia e in caso di risposta affermativa, barrare la casella corrispondente al punto 2.1)

- a)  Istituzione finanziaria italiana o di un altro Paese firmatario di specifico accordo intergovernativo FATCA con gli USA, altra istituzione finanziaria non statunitense partecipante a FATCA  (Indicare codice GIIN dell'entità)
- b)  Istituzione finanziaria non USA non partecipante<sup>10</sup> a FATCA
- c)  Istituzione finanziaria non USA considerata adempiente<sup>11</sup> (DCFFI)  (Indicare codice GIIN dell'entità)  (Indicare il nome della Sponsoring)  
(In caso di entità Sponsored FI, indicare il nome dell'entità Sponsoring)
- d)  Istituzione finanziaria non USA beneficiaria effettiva esente<sup>6</sup>
- e)  Istituzione finanziaria statunitense<sup>12</sup>  
(Tra quelle comprese nella definizione di Non Specified U.S. Person<sup>1</sup> ai fini FATCA presente nella sezione "Definizioni")

**2.1) L'entità è un'entità di investimento fiscalmente residente in una giurisdizione non partecipante al CRS (i.e. una giurisdizione non presente nell'allegato D del Decreto MEF del 28/12/2015) gestita**

professionalmente da un'altra istituzione finanziaria<sup>13</sup>?

(In caso affermativo completare la sezione IV, relativa alle persone che esercitano il controllo sull'entità - TITOLARE/IEFFETTIVO/I)

**3) Ai fini FATCA, l'entità contraente rientra nelle seguenti categorie?**

(In caso affermativo barrare la casella corrispondente - Informazioni ulteriori rispetto a quanto già dichiarato ai punti 1) e 2)

- a)  Entità beneficiaria effettiva esente<sup>6</sup> (diversa da quelle di cui al punto 2)
- b)  Entità non finanziaria organizzata in un Territorio degli Stati Uniti
- c)  Direct Reporting NFFE<sup>7</sup> Sponsored
- d)  Direct Reporting NFFE<sup>8</sup>  (Indicare codice GIIN dell'entità)  (Indicare il nome della Sponsoring)

**SEZIONE IV - Informazioni relative alle persone che esercitano il controllo dell'entità - TITOLARE/I EFFETTIVO/I**

La presente sezione deve essere completata solo nel caso in cui, alla Sezione III l'entità si sia dichiarata un'entità non finanziaria passiva (di cui al punto 1.b) o un'entità di investimento gestita professionalmente da un'altra istituzione finanziaria (di cui al punto 2.1)

**Persona che esercita il controllo 1 - si veda nelle Definizioni "persona che esercita il controllo"**

Nome*	_____	
Cognome*	_____	
Luogo di nascita*	_____	Data di nascita*    __/__/____
Stato di nascita*	_____	Codice Fiscale* _____
Cittadinanza*	_____	
Indirizzo residenza anagrafica*	_____	_____ (Stato)
<small>(Indirizzo: Via/Numero civico/Città/CAP/Provincia)</small>		
Indirizzo di domicilio <small>(se diverso da residenza anagrafica)</small>	_____	_____ (Stato)
<small>(Indirizzo: Via/Numero civico/Città/CAP/Provincia)</small>		
Indirizzo di corrispondenza	_____	_____ (Stato)
<small>(Indirizzo: Via/Numero civico/Città/CAP/Provincia)</small>		
Numero di telefono	( ) _____/_____	
<small>(In caso di numero di telefono estero, indicare il prefisso internazionale)</small>		
<b>*Residenza Fiscale</b> <small>(Indicare <b>tutte</b> le residenze fiscali relative alla persona che esercita il controllo sull'entità)</small>		
*Residenza fiscale 1	_____	<input type="checkbox"/>
<small>(Stato)</small>	<small>(Codice fiscale/TIN o equivalente)</small>	<small>Codice fiscale/TIN o equivalente non fornito perché non rilasciato dalla Giurisdizione</small>
Residenza fiscale 2	_____	<input type="checkbox"/>
<small>(Stato)</small>	<small>(Codice fiscale/TIN o equivalente)</small>	<small>Codice fiscale/TIN o equivalente non fornito perché non rilasciato dalla Giurisdizione</small>
Residenza fiscale 3	_____	<input type="checkbox"/>
<small>(Stato)</small>	<small>(Codice fiscale/TIN o equivalente)</small>	<small>Codice fiscale/TIN o equivalente non fornito perché non rilasciato dalla Giurisdizione</small>
<b>Istruzioni permanenti per conferimento di cedola o rendita*:</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____
<small>(In caso positivo indicare lo stato ESTERO di destinazione del conferimento)</small>		<small>(Stato)</small>
<b>Procura o potestà di firma attualmente valida conferita ad un soggetto con indirizzo estero*:</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<small>(In caso positivo indicare lo Stato)</small>		
<b>Dati del delegato</b>		
_____	_____	
<small>(Nome)</small>	<small>(Cognome)</small>	
_____	_____	
<small>(Indirizzo: Via/Numero civico/Città/CAP/Provincia)</small>	<small>(Stato)</small>	

**Sezione V - Dichiarazione del Contraente/Beneficiario**

Il Contraente/Beneficiario dichiara che le informazioni fornite corrispondono al vero e sono corrette e complete.

Il Contraente/Beneficiario si impegna, sottoscrivendo la presente autocertificazione, a **informare prontamente la Compagnia**, anche per il tramite dell'Agente, nel caso in cui si verificano cambiamenti di circostanza rilevanti ai fini della normativa in merito alle informazioni riportate, al fine di consentire alla Compagnia di acquisire, eventualmente, entro **90 gg** dal cambio di circostanza, un nuovo modulo di autocertificazione per confermare la residenza fiscale e la classificazione FATCA e CRS dell'entità Contraente/Beneficiaria e/o la residenza fiscale dei titolari effettivi.

Sottoscrivendo la presente, il Contraente/Beneficiario dichiara altresì di comprendere che le informazioni contenute nella stessa e le informazioni concernenti il titolare del rapporto e le relative informazioni finanziarie potrebbero essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate e, a sua volta, a una o più autorità fiscali estere di giurisdizioni aderenti agli accordi di scambio automatico di informazioni, nel caso in cui l'entità risultasse fiscalmente residente in uno o più Paesi esteri aderenti.

Il presente documento è redatto in forma scritta ovvero, previo accordo delle parti, sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto della normativa vigente.

**Firma del Contraente / Beneficiario**

\_\_\_\_\_  
(Luogo)

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_

## Definizioni

### Codice fiscale (TIN – Taxpayer Identification Number)

Numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato di residenza fiscale o equivalente funzionale.

### Global Intermediary Identification Number (GIIN)

Il "Global Intermediary Identification Number" (GIIN) è codice identificativo globale che viene assegnato ai fini FATCA alle istituzioni finanziarie e alle Direct Reporting/Sponsored Direct Reporting NFFE in sede di registrazione all'IRS. È un codice alfanumerico di 19 caratteri.

### Residenza fiscale estera - persone fisiche

Ogni giurisdizione definisce autonomamente i criteri per l'attribuzione della residenza fiscale ad un soggetto. Il Paese nel quale il soggetto è tenuto a pagare le imposte sui redditi, in virtù della propria residenza, domicilio o altro, è verosimilmente il Paese nel quale tale soggetto ha la propria residenza fiscale. Tuttavia, alcune circostanze (ad es. lavorare all'estero) potrebbero implicare la residenza fiscale di un soggetto in più Paesi, nello stesso intervallo temporale (ad es. anno civile). In tal caso, al fine di risolvere tali casistiche di doppia residenza fiscale, le Convenzioni contro la doppia imposizione contengono le cd. "tiebreaker rules", alle quali il soggetto può fare riferimento per stabilire la propria residenza fiscale.

### Residenza fiscale estera - persone giuridiche

Ogni giurisdizione definisce autonomamente i criteri per l'attribuzione della residenza fiscale ad un soggetto. Una società è generalmente residente ai fini fiscali in uno Stato se, per la legge di tale Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato in virtù della propria sede legale, sede amministrativa o per altri criteri simili. Al fine di risolvere eventuali casistiche di doppia residenza fiscale, la società può far riferimento alle Convenzioni contro la doppia imposizione in essere, che contengono le cd. "tiebreaker rules" per stabilire la propria residenza fiscale.

### Residenza fiscale in Italia - persone fisiche (Art. 2, co. 2, D.P.R. 917/1986)

Le persone fisiche hanno residenza fiscale in Italia se, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni – 184 giorni negli anni bisestili):

- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente anche se domiciliano all'estero, oppure
- hanno nel territorio dello stato italiano il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

### Residenza fiscale in Italia - persone giuridiche (art. 73 D.p.R. n. 917/1986 "TUIR")

In generale, ai sensi della normativa italiana, si considerano residenti fiscalmente in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni, ovvero 184 in caso di anno bisestile) hanno in Italia (i) la sede legale o (ii) la sede dell'amministrazione o (iii) l'oggetto principale dell'attività.

### Residenza fiscale negli Stati Uniti d'America (USA) - persone fisiche

Si considera U.S. Person il soggetto che:

- a) sia "Cittadino Statunitense", intendendosi per tale la persona che è nata negli Stati Uniti d'America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
- b) sia in possesso della "Green Card", rilasciata dall'Immigration and Naturalization Service;
- c) abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo (c.d. Substantial Presence Test):
  - 31 giorni nell'anno di riferimento e,
  - 183 giorni nell'arco temporale di un triennio calcolati computando:
    - interamente i giorni di presenza nell'anno di riferimento;
    - un terzo dei giorni di presenza dell'anno precedente;
    - un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.

Ai fini del computo dei giorni di cui sopra, non si considerano i giorni in cui il soggetto ha soggiornato in qualità di:

- a) insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di un visto del tipo "J" o "Q";
- b) studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di un visto del tipo "J", "Q", "F" o "M";
- c) soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi governativi presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
- d) coniuge o figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti;
- e) atleta temporaneamente presente negli Stati Uniti per presenziare ad eventi sportivi caritatevoli.

### Persone che esercitano il controllo

Con tale termine si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust (es. fondazione) si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione "persone che esercitano il controllo" deve essere interpretata in conformità delle raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

## Note

### <sup>1</sup> Specified U.S. Person

Con il termine si intende ogni persona giuridica costituita o con sede legale negli Stati Uniti (cosiddetta U.S. Person) NON compresa tra le seguenti:

- una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
- qualsiasi società di capitali appartenente allo stesso «gruppo allargato» (Expanded Affiliated Group - come definito alla sezione 1471(e)(2) dell'Internal Revenues Code degli Stati Uniti (IRC)) di una società di cui al punto precedente;
- qualsiasi organizzazione fiscalmente esente conformemente alla sezione 501(a) dell'IRC o un piano pensionistico individuale secondo la definizione di cui alla sezione 7701(a)(37) dell'IRC;
- gli Stati Uniti oppure qualsiasi agenzia o entità interamente di loro proprietà;
- qualsiasi Stato federato, distretto della Columbia, o territorio statunitense, qualsiasi loro suddivisione politica, oppure qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di uno o più delle suddette tipologie;
- qualsiasi banca come definita alla sezione 581 dell'IRC;
- qualsiasi fondo d'investimento immobiliare (real estate investment trust) secondo la definizione di cui alla sezione 856 dell'IRC;
- qualsiasi società d'investimento regolamentata (regulated investment company) come definita alla sezione 851 dell'IRC o qualsiasi ente iscritto nel registro della Securities and Exchange Commission conformemente all'Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64);
- qualsiasi fondo fiduciario ordinario (common trust fund) secondo la definizione di cui alla sezione 584(a) dell'IRC;
- qualsiasi trust fiscalmente esente di cui alla sezione 664(c) dell'IRC o descritto alla sezione 4947(a)(1) dell'IRC;
- un dealer di titoli, materie prime o strumenti finanziari derivati (tra cui notional principal contracts, futures, contratti a termine e opzioni) registrato come tale secondo il diritto statunitense o di un qualsiasi Stato federato;
- un broker come definito alla sezione 6045(c) dell'IRC;
- ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell'Internal Revenue Code degli Stati.

### <sup>2</sup> Non Specified US Person

Con il termine si intende ogni persona giuridica costituita o con sede legale negli Stati Uniti (cosiddetta U.S. Person) compresa nell'elenco della nota precedente.

### <sup>3</sup> Entità non finanziaria attiva

Con tale termine si intende un'entità non finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) meno del 50% del reddito lordo dell'entità non finanziaria per l'anno solare precedente è reddito passivo (es. dividendi, interessi, ecc.) e meno del 50% delle attività detenute dall'entità non finanziaria nel corso dell'anno solare precedente sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo. Esempio: società che svolge attività commerciale;
- b) il capitale dell'entità non finanziaria è regolarmente negoziato in unmercato regolamentato ovvero l'entità non finanziaria è un'entità collegata di un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato;
- c) l'entità non finanziaria è un'entità statale, un'organizzazione internazionale, una banca centrale o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- d) tutte le attività dell'entità non finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse. Esempio: holding di società non finanziarie che eroga anche finanziamenti a tali controllate. Un'entità non può qualificarsi con questo status se si qualifica come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
- e) start up che sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività non finanziaria (è possibile classificarsi con tale status solo fino a 24 mesi dalla costituzione);
- f) società in liquidazione che non è stata un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività diversa da quella di un'istituzione finanziaria;
- g) l'entità non finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entità collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità collegate, a condizione che il gruppo di tali entità collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione finanziaria. Esempio: centro di tesoreria di gruppo non finanziario;
- h) l'entità non finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti (es. ente no profit):
  - è stata costituita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, culturali, educative; oppure è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
  - è esente dall'imposta sul reddito nella giurisdizione di residenza;
  - non ha azionisti o soci che hanno diritti sul suo reddito o sul patrimonio;
  - le leggi locali/l'atto costitutivo non consentono la distribuzione del reddito ad un privato o ad una entità non caritatevole; e
  - le leggi locali/l'atto costitutivo prevedono che, alla liquidazione o allo scioglimento, il patrimonio sia devoluto ad un'entità governativa od altra organizzazione senza scopo di lucro;

**Note**

(i) (solo ai fini FATCA) l'entità non finanziaria è organizzata in un Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari di tale entità percipiente sono effettivamente residenti di tale territorio degli Stati Uniti;

(l) (solo ai fini FATCA) l'entità non finanziaria attiva costituisce una c.d. Direct Reporting NFFE/Sponsored Direct Reporting NFFE.

**<sup>4</sup> Non Reportable Person**

Sono considerati soggetti non oggetto di comunicazione, ai fini CRS:

- i) Una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
- ii) Qualsiasi società di capitali, secondo la definizione sopradescritta, appartenente allo stesso «gruppo allargato»;
- iii) Un ente governativo;
- iv) Un'organizzazione internazionale;
- v) Una Banca Centrale;
- vi) Un'istituzione finanziaria, diversa da una Entità di Investimento, residente in una giurisdizione non partecipante al CRS, gestita da un'altra istituzione finanziaria. Tali società devono essere considerate come Passive NFE.

**<sup>5</sup> Entità non finanziaria passiva**

Ogni entità, diversa da una istituzione finanziaria, che presenta congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- reddito lordo composto per più del 50% da componenti passive (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare; oppure
- assets che producono o sono detenuti per produrre reddito passivo, superiori al 50% degli assets totali detenuti durante il precedente anno solare.

Solo ai fini CRS il termine ricomprende anche un'entità di investimento residente fiscalmente in una giurisdizione non partecipante (ossia in un Paese diverso da quello presente all'allegato D del Decreto MEF del 28 dicembre 2015) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazioni di attività finanziarie, se l'entità è gestita da un'altra entità che è un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazione specificata o un'entità di investimento.

**<sup>6</sup> Exempt Beneficial Owners - Beneficiari Effettivi Esenti (EBO)**

Con il termine Exempt Italian Beneficial Owners – Beneficiari effettivi italiani esenti si intende:

- a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
  - b) un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di un'organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
  - c) Banca d'Italia;
  - d) Poste Italiane SpA, ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
  - e) Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP);
  - f) i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 Euro;
  - g) i fondi pensione e le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia-Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell'articolo 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
  - h) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui alle lettere a), b) e c) del presente numero 11.1 per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
  - i) entities wholly owned by exempt beneficial owners - Entità di investimento interamente partecipate da beneficiari effettivi esenti designa le entità di investimento di cui al numero 5, lettera c):
    - 1) le cui quote o azioni siano integralmente e direttamente detenute dagli EBO di cui alle lettere a), b), c) f), h), i) del presente numero 11.1, nonché dagli EBO di cui al successivo numero 11.2; e
    - 2) che assumano prestiti esclusivamente e direttamente da istituzioni di deposito o dai beneficiari effettivi esenti indicati al numero 1).
- Il termine Exempt Beneficial Owner comprende anche gli Exempt Foreign Beneficial Owners – Beneficiari effettivi esteri esenti, termine che designa i soggetti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla legislazione interna di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense. Ai sensi di quest'ultimi, un soggetto si qualifica come Exempt Beneficial Owner se rientra in una delle seguenti categorie:
- Exempt Beneficial Owner - Central Bank of Issue;
  - Exempt Beneficial Owner - Exempt Retirement fund;
  - Exempt Beneficial Owner - Entity wholly owned by exempt beneficial owner.

**<sup>7</sup> Direct Reporting NFFE**

Con il termine Direct Reporting NFFE si intende una persona giuridica diversa da una istituzione finanziaria che provvede ad effettuare

**Note**

autonomamente la registrazione sul portale dell'IRS per ottenere il GIIN (Global Intermediary Identification Number) al fine di fornire direttamente all'IRS le eventuali informazioni sui soggetti che esercitano il controllo.

**<sup>8</sup> Sponsored Direct Reporting NFFE**

Con il termine Sponsored Direct Reporting NFFE si intende una Direct Reporting NFFE che ha dato mandato ad un'altra persona giuridica diversa da Non Participating Foreign Financial Institution di agire in qualità di sua Sponsoring Entity per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa.

Il soggetto che si qualifica come Sponsored Direct Reporting NFFE che non ha ancora ottenuto un GIIN può identificarsi con il GIIN della Sponsoring Entity fino al 31 dicembre 2016. Dopo tale data dovrà identificarsi tramite il proprio GIIN.

**<sup>9</sup> Istituzione finanziaria**

Il termine designa un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento, un'impresa di assicurazioni specificata e, solo ai fini FATCA, una holding finanziaria.

- "Custodial Institution - Istituzione di custodia", cioè un soggetto che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi;

- "Depository Institution - Istituzione di deposito", cioè un soggetto che accetta depositi nell'ambito della propria attività bancaria o similare;

- "Investment Entity - Entità di investimento", cioè un soggetto che presenta una delle seguenti caratteristiche:

1. svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni per conto di un cliente: negoziazione di strumenti del mercato monetario, di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d'interesse e su indici, di valorimobiliari o di future su merci; gestione individuale o collettiva di portafogli; attività di investimento, di amministrazione o di gestione di denaro o di attività finanziarie; ovvero

2. il reddito lordo prodotto deriva principalmente da attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, è altresì gestita da una istituzione di custodia, di deposito, da un'impresa di assicurazioni specificata o da un'entità di investimento di cui al precedente numero 1); ovvero

3. (solo ai fini FATCA) è un organismo di investimento collettivo del risparmio o un veicolo di investimento similare istituito con la finalità di investire, reinvestire e negoziare attività finanziarie;

- "Specified Insurance Company - impresa di assicurazione specificata", cioè ogni soggetto che è una impresa di assicurazione, o la holding di una impresa di assicurazione, che emette un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o un contratto di rendita (annuity contract) ovvero che, in relazione a tali contratti, è obbligata ad effettuare dei pagamenti;

- "Holding Company" (solo ai fini FATCA) cioè un soggetto la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio gruppo finanziario rilevante ai fini FATCA (es. holding di un gruppo bancario).

**<sup>10</sup> Istituzione finanziaria non partecipante a FATCA**

Istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto uno specifico Accordo bilaterale con gli U.S.A. relativo a FATCA e che non ha provveduto a registrarsi presso l'IRS secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro Statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane e di Paesi firmatari di IGA 1 o 2 alle quali è stato revocato il GIIN.

**<sup>11</sup> Istituzioni finanziarie non statunitensi considerate adempienti o "Deemed Compliant Foreign Financial Institutions" (DCFFI)**

Designa le seguenti istituzioni:

- Istituzioni finanziarie non statunitensi registrate considerate adempienti o "Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution" (RDCFFI) cui appartengono:

- Istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono classificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;

- Istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un accordo IGA1 e che sono tenute alla comunicazione;

- Istituzioni finanziarie in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di taluni ultimi Paesi.

- Istituzioni finanziarie non statunitensi certificate o "Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution" (CDCFFI) cui appartengono:

- Istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDCFFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;

- Istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.

**<sup>12</sup> Istituzione finanziaria U.S.**

Con il termine U.S. Financial Institution si intende ogni istituzione finanziaria costituita o con sede legale negli Stati Uniti.

**<sup>13</sup> Entità di investimento**

Entità di investimento situata in una giurisdizione non partecipante al CRS e gestita da un'altra istituzione finanziaria

Il termine designa ogni entità il cui reddito lordo sia principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, se l'entità è gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento (i.e. da un'altra istituzione finanziaria rilevante) e che sia residente fiscalmente in una giurisdizione che non abbia aderito al CRS (diversa da quelle indicate nell'Allegato D al Decreto MEF del 28 dicembre 2015). Ai fini CRS tali entità si classificano quali Passive NFFE.